Civile Sent. Sez. L Num. 11412 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 11/05/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 15594-2016 proposto da:

CACUCCIOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell'avvocato DONATELLO FUMIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA VITALE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

166

UNICREDIT EX BANCA ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 227/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/04/2016 R.G.N. 3627/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato VITALE ISABELLA;

udito l'Avvocato SERRANI TIZIANA per delega orale Avvocato PESSI ROBERTO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 25.1.2016-29.3.2016 (nr. 227 del 2016) la Corte di Appello di Bari respingeva il gravame proposto da GIUSEPPE CACUCCIOLO avverso la sentenza del locale Tribunale (nr. 7291 del 2013) che aveva rigettato la domanda di impugnativa di licenziamento intimato da UNICREDIT SPA (*ex* Banca di ROMA) il 7.12.2006.

2. La contestazione aveva riguardato plurime violazioni della normativa bancaria addebitate al lavoratore in qualità di direttore di filiale dell'istituto di credito.

3. Per quel che rileva in questa sede, la Corte distrettuale escludeva che il procedimento disciplinare fosse in qualche modo viziato in difetto della prova dell'affissione del codice disciplinare; ciò in quanto "la rimarcata violazione della normativa bancaria" addebitata al dipendente rappresentava "una mera modalità attuativa dei doveri fondamentali di fedeltà, di rispetto del patrimonio e di reputazione del datore di lavoro" e si poneva, dunque, in violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., la cui conoscenza, per un soggetto preposto ad una filiale di istituto di credito, era equiparata alle norme di normale prudenza ed a quelle del codice penale.

La Corte territoriale confermava, inoltre, il giudizio di gravità della condotta già espresso dal giudice di primo grado, in ragione della posizione di controllo imposta dal ruolo di direttore della filiale, che rendeva di significativa importanza l'omissione di plurimi adempimenti stabiliti dalle direttive aziendali in relazione alla concessione degli "specialcrediti".

Osservavano, in particolare, i giudici di merito che il tentativo del lavoratore di attribuire ad altri la responsabilità degli accaduti trovava un limite invalicabile nell'ampiezza dei poteri e delle responsabilità attribuite al direttore di una agenzia cui competeva di supervisionare l'operato del personale in organico presso la struttura allo stesso assegnata.

4. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso CACUCCIOLO GIUSEPPE, affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, UNICREDIT SPA. Entrambe le parti hanno depositato memoria *ex* art. 348 cod. proc.civ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si denuncia -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Parte ricorrente critica la statuizione dei giudici di merito per aver tralasciato di valutare tutte le risultanze della prova testimoniale [redacted] in particolare, relative: a) all'attività ispettiva nella filiale dal 27.6.2006 al 26.7.2006; b) alla lettera al CACACCIUOLO con invito a sistemare la filiale del 5.9.2006; c) alla lettera di contestazione del 14.9.2006 che, se considerate, avrebbero condotto ad un diverso esito della lite.

6. Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 348 *ter* cpc., commi 4 e 5, allorquando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 e, dunque, non per vizi di motivazione come, nella specie, denunciati.

La disposizione è applicabile *ratione temporis* ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'11 settembre 2012 (articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel presente giudizio, l'atto di appello è stato depositato in data 11.12.2013.

In ogni caso, il motivo non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie) il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053); deve, peraltro, essere senz'altro esclusa la decisività del fatto in una pluralità di fatti, come nella specie, nessuno dei quali *ex se* risolutivo, nel senso dell'idoneità a determinare il segno della decisione (Cass. nr. 21439 del 2015).

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 7 legge 300 del 1970 per aver la Corte di Appello ritenuto non decisiva la mancata pubblicità del codice disciplinare.

8. Il motivo è infondato.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità in questa sede,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondo cui " per il soggetto preposto ad una filiale di un istituto di credito le regole dell'organizzazione aziendale equivalgono, quanto all'onere del lavoratore di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale, e quindi, ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un'esplicita specificazione delle norme violate" (cfr. Cass. nr. 7819 del 2001; Cass. nr. 1305 del 2000; Cass. nr. 6382 del 1998; in motivazione, Cass. nr. 17366 del 2015).

Osserva la Corte che comportamenti come quelli addebitati al ricorrente -consistiti nell'aver consentito, omettendo il controllo imposto dal ruolo, la concessione di finanziamenti in mancanza di parametri reddituali, in presenza di eventi pregiudizievoli, in assenza di accertamenti istruttori, per finalità diverse da quelle proprie- contrari alle direttive aziendali concretizzano, all'evidenza, un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro e, immediatamente percepibili dal lavoratore come lesivi dell'elemento fiduciario nell'ambito del rapporto di lavoro bancario, assumono rilievo disciplinare, a prescindere dalla loro espressa previsione nel relativo codice.

9. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis,* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale